



## Scheda informativa n. 1613

### **REGIONE**

**FONTE:** GAZZETTA UFFICIALE - SENTENZE CORTE COSTITUZIONALE

**TITOLO:** Impugnata dal governo la legge regionale Toscana che attribuisce al **difensore civico** i poteri sostitutivi di cui all'art. 120 cost.

**AUTORE:**

**NUMERO:** 23

**DATA:** 12/06/2002

**PAGINA:** 36

**RIFERIMENTO NORMATIVO:** artt. 119, 120 cost. - l. cost. 3/2001 - legge regionale Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 - 141 e 247, comma 3 del d.lgs. 267/2001.

**NATURA ATTO:** RICORSO

**DATA ATTO:** 06/07/2002

**NUMERO ATTO:** 26

**ORGANI GIUDICANTI:** CORTE COSTITUZIONALE

**SCHEDE COORDINATE:**

**DATA INSERIMENTO:** 10/07/2002

### **ABSTRACT:**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto impugnazione avverso gli articoli 3,4,5 della legge regionale Toscana 2 gennaio 2002, n. 2 i quali prevedono la soppressione il Comitato regionale di controllo ed i controlli di legittimità, affidando al Difensore civico regionale i poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale (di cui all'articolo 120 costituzione).

In particolare la legislazione regionale attribuisce al Difensore civico regionale la procedura sostitutiva, che può essere attivata ad istanza di parte ("su segnalazione di soggetti interessati") ovvero d'ufficio, compresa la comunicazione della diffida ad adempiere entro un congruo termine, la nomina di un commissario *ad acta* e la fissazione del termine entro cui lo stesso deve provvedere.

Il ricorrente ha ritenuto le disposizioni in parola lesive delle competenze statali, in base ad un'interpretazione dell'articolo 120 costituzione secondo cui per "legge" che stabilisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, si deve intendere esclusivamente la legge statale, per continuità logica con il primo comma dell'articolo in cui si attribuisce soltanto allo Stato il potere sostitutivo stesso.

E' stato impugnato anche l'articolo 4 della legge Toscana che inserendosi nella disciplina di cui agli articoli 141 e 247, comma 3 del d.lgs. 267/2001, contenenti le disposizioni per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali, contrasta con l'esigenza di adeguamento della disciplina attraverso una legislazione nazionale uniforme.

Il governo infine considera rientrante nel concetto di finanza pubblica anche la finanza locale: da questo ragionamento trae la conclusione secondo cui i "principi di coordinamento" di cui all'art. 119 cost. devono essere contenuti in norme statali.

### **Si riporta qui si seguito il testo del ricorso:**

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del suo presidente della giunta, avverso gli articoli 3, 4 e 5 (escluso il comma 2) della legge regionale 2 gennaio 2002 n. 2, intitolata "soppressione del Comitato regionale di controllo etc.", pubblicata nel bollettino ufficiale n. 1 del 9 gennaio 2002. La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1 marzo 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale). L'art. 120, secondo comma, della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi organi ... delle città metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire "le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati" nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. La continuità testuale dei due periodi dell'unitario secondo comma dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute nell'art. 114 primo e secondo comma Cost., l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera p) della Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti - con altre che potranno essere evidenziate nel corso del processo costituzionale - nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono". Occorre tra l'altro tener presente che un "commissario ad acta" e' organo straordinario dell'ente (ad esempio, del comune) cui l'attività sostitutiva e' direttamente imputata. La legge regionale in esame contrasta con i parametri costituzionali testé indicati (art. 114, primo e secondo comma, art. 117, secondo comma, lettera p), art. 120 Cost.) nonché - quanto all'art. 4 - con l'art. 119, secondo comma Cost., e non soltanto per invasione di ambito di competenza legislativa statale. Dopo avere agli articoli 1 e 2 confermato la soppressione dell'organo Comitato regionale di controllo nonché dei controlli preventivi di legittimità disposta dall'art. 9 comma 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la legge regionale ha ritenuto di affidare, di regola ed in via generale, al difensore civico regionale (e, nel caso di vacanza di tale ufficio, al presidente della giunta regionale) "i poteri sostitutivi attribuiti dalla legge statale o regionale", eccezion fatta soltanto per le esclusioni previste dall'art. 3 comma 2. Più precisamente, al difensore civico regionale la legge regionale ha ritenuto di affidare anzitutto l'iniziativa dei procedimenti di sostituzione "su segnalazione dei soggetti interessati" (espressione questa oltremodo lata, quand'anche si prescinda da segnalazioni per così dire stimulate), e, nei casi previsti dall'art. 4, "d'ufficio"; e poi la produzione e comunicazione all'ente potenzialmente sostituendo della "diffida ad adempiere entro un congruo termine", la nomina di "commissario ad acta" (ed eventualmente il rinnovo della nomina e la sostituzione del nominato), e la fissazione del termine entro il quale il commissario "deve provvedere"; non e' chiaro se il prescelto commissario sia o meno tenuto ad osservare direttive eventualmente date dal difensore civico regionale. Disposizioni più dettagliate la legge

regionale pone all'art. 4 per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale. La normativa statale recata dal d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), all'art. 136 già attribuisce al difensore civico regionale poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori; quindi l'art. 3 ora in esame - pur estrapolando previgente disposizione regionale - innova sostanzialmente in quanto sostituisce, in contrasto con i menzionati parametri, una disposizione legislativa regionale ad una specifica norma statale. Più complesso discorso deve farsi in relazione al successivo art. 4. L'art. 141 comma 2 e l'art. 247 comma 3 del predetto testo unico collocano l'intervento sostitutivo nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali; procedimenti rimasti essenzialmente di competenza statale, tant'è che essi si concludono "con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno". L'inserimento, in questi procedimenti disciplinati dalla legge statale, dell'iniziativa e dell'attività di un organo regionale - il difensore civico regionale - non può essere disposto da una molteplicità di leggi regionali, pressoché inevitabilmente non uniformemente redatte. Indubbiamente v'è l'esigenza di adeguare i citati articoli 141 e 247 alla sopravvenuta soppressione degli "organi regionali di controllo"; a ciò tuttavia deve provvedere il legislatore statale, con regole uniformi per l'intero territorio nazionale. In argomento, "per l'esercizio finanziario 2002", il d.l. 22 febbraio 2002 n. 13 (in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2002). L'art. 119, secondo comma, della Costituzione prescrive la elaborazione e determinazione di "principi di coordinamento della finanza pubblica"; è persino ovvio che la nozione di "finanza pubblica" include in sé anche la finanza locale e quindi la disciplina della formazione e della rilevanza dei documenti contabili degli enti locali, e che i "principi di coordinamento" anzidetti devono necessariamente concretarsi in norme prodotte dallo Stato. Questa competenza esclusiva dello Stato va a saldarsi con la competenza esclusiva di cui al citato art. 117, secondo comma, lettera p). Da ultimo, in via logicamente subordinata, si osserva che lo statuto della regione non pare consenta l'attribuzione al difensore civico regionale di funzioni di tanto spessore.